Fondazione I.R.C.C.S.
Istituto Neurologico Carlo Besta

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

Ordinanza del Presidente

N. 17-2021 del 8 ottobre 2021

Oggetto: Approvazione del "Regolamento aziendale di attuazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 sulla verifica del possesso della Certificazione verde COVID-19 - (GREEN PASS) per i dipendenti e assimilati dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) "Carlo Besta".

Il Responsabile del Procedimento UOC Affari generali e Legali - Enzo Quadri

IL PRESIDENTE

RICHIAMATE:

- la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come *«pandemia»* in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening";*

PRECISATO che l'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto-legge, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass) quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa;

RITENUTO opportuno adottare un apposito regolamento che definisca, in ottemperanza alla normativa sopra richiamata, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche in ordine al possesso del Green Pass da parte dei seguenti soggetti:

- tutti i dipendenti dell'IRCCS "Carlo Besta", siano essi a tempo indeterminato o determinato;
- tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'IRCCS, anche se con contratti esterni;
- tutti i soggetti che operano nell'ambito di appalti o concessioni per l'esecuzione dei quali è necessario accedere ai luoghi di lavoro dell'IRCCS;

VISTO il testo del *"Regolamento aziendale di attuazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 sulla verifica del possesso della Certificazione verde COVID-19 - (GREEN PASS) per i dipendenti e assimilati dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta",*

predisposto dai competenti Uffici della Fondazione, composto da n. 10 articoli, allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e di legittimità da parte del Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali;

VISTO l'articolo 15 comma 3 dello Statuto;

Ravvisata l'urgenza di adottare il Regolamento di cui trattasi, atteso che l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass) di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, entra in vigore a far tempo dal 15 ottobre 2021;

DISPONE

di dare atto di quanto descritto in premessa, parte integrante del presente provvedimento e conseguentemente:

1) di adottare il *"Regolamento aziendale di attuazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 sulla verifica del possesso della Certificazione verde COVID-19 - (GREEN PASS) per i dipendenti e assimilati dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta"*, composto da n. 11 articoli, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";

3) di dare inoltre atto che la Fondazione si riserva la facoltà di aggiornare il Regolamento di cui trattasi alla luce delle emanande linee guida Ministeriali, ove se ne ravvisasse la necessità;

4) di dare infine atto che questo provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art 17 comma 6 della Legge Regionale 33/2009 e ss.mm.ii..

5) di trasmettere la presente Ordinanza al Consiglio di Amministrazione per la successiva ratifica.

IL PRESIDENTE
(Dott. Andrea Gambini)

Il Responsabile del procedimento:
Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali – Enzo Quadri

Addetto all'istruttoria: Angelo Carnelli

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO
"CARLO BESTA"

Proposta di Ordinanza dell'**U.O.C. Affari Generali e Legali**

Oggetto: Approvazione del *"Regolamento aziendale di attuazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 sulla verifica del possesso della Certificazione verde COVID-19 - (GREEN PASS) per i dipendenti e assimilati dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) "Carlo Besta".*

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di Ordinanza sopra citata.

IL DIRETTORE DELL'UOC
(Avv. Enzo Quadri)

Data 08-10-2021

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione attesta che l'Ordinanza in oggetto non comporta alcun onere a carico della Fondazione.

UOC ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

IL DIRETTORE DELL'UOC
(Dott.ssa Angela Volpe)

Data 08/10/2021

Regolamento aziendale di attuazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 sulla verifica del possesso della Certificazione verde COVID-19 - (GREEN PASS) per i dipendenti e assimilati dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) "Carlo Besta".

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche in ordine al possesso del Green Pass da parte dei soggetti di cui al successivo art. 2.

Articolo 2. Soggetti obbligati

1. Sono obbligati al possesso e all'esibizione del green pass, digitale o cartaceo:

A. Tutti i dipendenti dell'IRCCS Besta, siano essi a tempo indeterminato o determinato;

B. Tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'IRCCS, anche se con contratti esterni;

C. Tutti i soggetti che operano nell'ambito di appalti o concessioni per l'esecuzione dei quali è necessario accedere ai luoghi di lavoro dell'IRCCS.

Articolo 3. Accesso di terzi ai locali della Fondazione

1. In relazione alla regolamentazione degli accessi del personale esterno (es: visitatori, caregiver, familiari, badanti, accompagnatori), si fa riferimento a quanto già attuato dall'IRCCS Carlo Besta in ottemperanza all'art.2-bis del DL 22/4/21 n.52 "Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie" in vigore dal 23 luglio 2021, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione Sanitaria della struttura, nonché a quanto disposto dalla DGR XI/5181 del 6 settembre 2021.

Articolo 4. Soggetti esentati dall'obbligo vaccinale

1. L'obbligo di possesso del green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021.
2. Ai soggetti rientranti nella casistica di cui al comma precedente, a norma dell'art. 9-bis, co. 3 del d.l. n. 52/2021, sarà pertanto richiesta l'esibizione del documento attestante la mera esenzione dalla vaccinazione, dunque privo di indicazioni inerenti la specifica condizione sanitaria dell'interessato.

Articolo 5. Modalità di verifica

1. La verifica del possesso del green pass presso l'IRCCS Carlo Besta è eseguita, al momento dell'ingresso nei luoghi di lavoro, tramite gli stessi strumenti utilizzati per il rilevamento delle presenze del personale (orologi timbratori), che funzionano tramite badge. Detti orologi timbratori sono implementati da un lettore QCode che, per la verifica del green pass, utilizza l'app governativa Verifica C19 e non raccoglie/registra alcuna informazione relativa alla certificazione. Tale modalità è prevista anche per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei componenti della Direzione, forniti di badge.
   In caso di green pass cartaceo, esso deve essere piegato, come da istruzioni presenti sullo stesso, in modo che la parte del documento contenente le informazioni ulteriori non debba essere visionata/consultata. La verifica obbligatoria in ambito lavorativo dovrà limitarsi unicamente alla consultazione del frontespizio, in quanto esso offre i dati necessari e sufficienti a consentire la verifica stessa.
2. Soltanto in casi eccezionali di mancata timbratura, (ad esempio, per dimenticanza o smarrimento del badge o nei casi di liberi professionisti privi di badge perché non obbligati a seguire un orario di servizio), sarà possibile essere ammessi al lavoro contattando, prima dell'ingresso, il delegato dal Direttore Generale ed esibendo il green pass. In tale circostanza sarà possibile, per coloro che

sono tenuti, regolarizzare il cartellino, inserendo l'orario di ingresso con la relativa giustificazione. La medesima procedura si applica per i controlli nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, in possesso di certificato di esenzione dalla vaccinazione. Costoro saranno controllati dal Dirigente gerarchicamente sovraordinato e delegato ai sensi del successivo art. 6.

Articolo 6. Deleghe ai controlli

1. In ragione delle verifiche sul possesso del green pass effettuate al timbratore, l'accertamento sul controllo del green pass è delegato dal Direttore Generale per le sole ipotesi residuali di cui all'articolo 5, comma 2.
   In tali casi, il Direttore Generale delega:
   a) il Direttore Amministrativo nei confronti dei dirigenti amministrativi;
   b) il Direttore Sanitario nei confronti dei dirigenti sanitari;
   c) il Dirigente SITRA per il personale del comparto sanitario;
   d) il Direttore dell'UOC Economico Finanziaria per il controllo nei confronti del Collegio Sindacale;
   e) il Dirigente delle Risorse Umane per i controlli nei confronti dei componenti dell'OIV;
   f) la Segreteria di Presidenza nei confronti del Presidente;
   g) la Segreteria del C.d.A. nei confronti dei componenti del C.d.A.;
   h) la Segreteria della Direzione Generale per il Direttore Scientifico
2. La verifica sul possesso del green pass per i soggetti di cui all'articolo 2, lettera C) avverrà soltanto a campione, in ragione del necessario preventivo controllo che è effettuato sugli stessi da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Articolo 7. Subdeleghe

1. Il personale delegato ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento può provvedere, con propria nota, comunicata agli interessati e alla Direzione Generale, alla subdelega delle funzioni di verifica ad altro personale afferente alla propria struttura, del cui operato resta responsabile.

Articolo 8. Conseguenze del mancato possesso del green pass

1. Il personale di cui all'articolo 2, lett. A) e B), nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro o della verifica da parte di personale incaricato, sarà considerato "assente ingiustificato" fino alla presentazione della certificazione e, comunque, fino a non oltre il 31 dicembre 2021 - termine di cessazione dello stato di emergenza -, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, mentre per i giorni di assenza ingiustificata non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Il personale viene sottoposto ai seguenti provvedimenti la cui efficacia resta valida fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza, in atto definito al 31 dicembre 2021:

- Per il personale di cui all'articolo 2, punto A, si provvede all'allontanamento dal luogo di lavoro. Detto personale è considerato assente ingiustificato. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
- Per il personale di cui all'articolo 2, punto B, si provvede all'allontanamento dalle attività. Per i giorni di assenza non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
- Per il personale di cui all'articolo 2 punto C, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede all'allontanamento dalla struttura e all'inibizione della frequenza dei predetti luoghi. Per i giorni di allontanamento dalla struttura all'appaltatore/concessionario non sarà dovuto alcun corrispettivo in fattura. Dell'accertamento sarà data comunicazione al fornitore.

Articolo 9. Comunicazione al Prefetto e sanzioni

1. In caso di accertamento del mancato possesso del green pass da parte del soggetto obbligato in sede di lavoro, i delegati alla verifica provvederanno alla notifica dell'accaduto alla Direzione Generale dell'Azienda ed:
   - al Dirigente delle Risorse Umane, per quanto riguarda i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 lett. A) e B);
   - al Direttore dell'esecuzione del contratto per quanto riguarda i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 lett. C)

   al fine dell'adozione dei provvedimenti di sospensione dal servizio o di allontanamento dall'attività di cui all'articolo 8 del presente regolamento.
2. La Direzione Generale provvede alla segnalazione dell'accaduto al Prefetto territorialmente competente per l'irrogazione della sanzione di cui al comma 8, articolo 1, del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127.

Articolo 10. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'IRCCS e potrà essere oggetto di aggiornamento alla luce delle emanande linee guida governative.